

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

81.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA TERESA GRANATI CARUSO

INDI

DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
		RIZZO ALDO . . . . .	1079
		TRANTINO VINCENZO . . . . .	1079
<b>Missione e sostituzioni:</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1078	PRESIDENTE . . . . .	1080
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344);		Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209) . . . . .	1080
CONTE CARMELO: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515) . . . . .	1078	PRESIDENTE . . . . .	1080, 1081
PRESIDENTE . . . . .	1078, 1079	GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1081
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1078	RICCI RAIMONDO . . . . .	1081
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1078	RIZZO ALDO . . . . .	1081

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1982

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (Approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3127-B) . . . . .	1081
PRESIDENTE . . . . .	1081, 1083, 1085, 1092
BOATO MARCO . . . . .	1084, 1089, 1090, 1092
CARTA GIANUARIO . . . . .	1092
CASINI CARLO . . . . .	1085
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO . . . . .	1091
RIZZO ALDO . . . . .	1089, 1090
TRANTINO VINCENZO . . . . .	1082, 1092
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1091

**La seduta comincia alle 10.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Missione e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Renato Dell'Andro è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico altresì, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Bubbico, Gullotti e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piccinelli, Zarrow e Zanfagna.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori De Giuseppe ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344); Conte Carmelo: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori

De Giuseppe ed altri: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari » già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980 e della proposta di legge di iniziativa del deputato Conte Carmelo: « Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole De Cinque.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Signor Presidente, il testo unificato, approvato in linea di principio dalla Commissione in una precedente seduta, ha avuto il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. La prima ha per altro formulato un'osservazione, a seguito della quale ho predisposto il seguente emendamento all'articolo 5: aggiungere, alla fine, le parole: « salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento annunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli da 1 a 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In ogni altro caso il conservatore non può recusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono fare stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni ».

(È approvato).

## ART. 2.

Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni d'attuazione sono abrogati.

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 2676 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 2834 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 5.

Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:

## ART. 232-bis.

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore

dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Gli onorevoli De Cinque, Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

*Aggiungere, alla fine, le parole:* salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro che mi asterrò sull'articolo 5 nonché sui successivi articoli del provvedimento.

ALDO RIZZO. Dichiaro anch'io di astenermi sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 6 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

(È approvato).

## ART. 7.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cau-

zione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente alla entrata in vigore di tale legge, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

(È approvato).

#### ART. 8.

È abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla Tabella VI, Quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto n. 748 del 1972.

(È approvato).

#### ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1344 e 1515.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari » (Testo unificato delle proposte di legge nn. 1344 e 1515):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Piccinelli, Carta, Casini, De Cataldo, De Cinque, Felisetti, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Zarro, Mannuzzu, Onorato, Reggiani, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Zanfagna, Violante.

Si sono astenuti:

Boato e Trantino.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Ricordo ai colleghi che siamo in sede di discussione dell'articolo 7, che vi è stato uno scambio di osservazioni ed un invito, formulato dal Governo, a coloro che hanno presentato emendamenti, perché rivedano la loro posizione. Non so se siamo oggi in grado di poter procedere su questo punto o se dobbiamo rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché ritengo si tratti di valutare problemi puramente tecnici (anche se questo aggettivo, nella corrente settimana, ha un particolare significato...) attinenti alla migliore razionalizzazione del meccanismo delle notificazioni, chiederei che l'eventuale rinvio dell'esame del provvedimento non vada, comunque, oltre la prossima settimana.

ALDO RIZZO. Con preghiera, onorevole sottosegretario, di approfondire gli emendamenti presentati, per vedere se è possibile trovare un'intesa sugli stessi. Si tratta di emendamenti squisitamente tecnici.

RAIMONDO RICCI. Concordo, signor Presidente, sul rinvio del dibattito alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,30.**

**Discussione del disegno di legge: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (Approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3127-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale », già approvato in un testo

unificato dal Senato nella seduta del 28 gennaio 1982, modificato dalla Camera nella seduta del 5 marzo 1982, e nuovamente modificato dal Senato nella seduta del 7 aprile 1982.

Informo la Commissione che sono pervenuti, dalle Commissioni affari costituzionali ed interni, i pareri favorevoli, senza osservazioni, alla modifica introdotta dal Senato all'articolo 6. Poiché il relatore Robaldo non ha potuto essere presente, ritengo - d'accordo con il presidente Felisetti - di poterlo sostituire io.

L'unica modifica introdotta dal Senato è quella all'articolo 6 ed è, almeno dal punto di vista della tecnica legislativa, molto limitata: prevede la possibilità di concedere la libertà provvisoria, con sentenza di primo grado e anche successivamente, all'imputato di reati commessi per fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale cui sia stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3. Nel testo approvato dalla Camera si prevedeva invece che la libertà provvisoria potesse essere concessa in presenza di una delle attenuanti previste nell'intero articolo 3.

In altre parole, si vuole limitare la possibilità di concedere la libertà provvisoria soltanto al caso in cui il comportamento dell'imputato che si trovi nelle situazioni indicate nell'articolo 3 sia stato di eccezionale rilevanza.

Come relatore, credo di poter esprimere consenso all'approvazione della modifica introdotta dal Senato, ritenendo che tale modifica sia in linea con gli orientamenti più volte richiamati anche in questa sede in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento.

Avverto che il deputato Trantino ha presentato la seguente questione pregiudiziale di costituzionalità:

« La IV Commissione giustizia, preso atto che la modifica approvata dal Senato all'articolo 6 in tema di libertà provvisoria è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, con riferimento agli articoli 375, secondo comma, e 559, ultimo capoverso, del codice di procedura penale e

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1982

all'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, delibera di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3127-B ».

L'onorevole Trantino ha facoltà di illustrarla.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUIGI DINO FELISETTI

VINCENZO TRANTINO. L'intendimento del mio gruppo nel presentare la pregiudiziale è molto scoperto; non ci sono malizie sottintese: abbiamo interesse a ritardare al massimo la approvazione di questa legge, ed è un interesse certamente non dovuto a vantaggi di parte, bensì ad una domanda che sale dal paese che, pur essendo ignorata da questa Commissione, ci trova sensibili, non per un privilegio particolare, ma per un impegno civile di rappresentanza nei confronti di quegli italiani che non si riconoscono o si sentono offesi da questa legge, vedendo in essa vulnerati i principi fondamentali del diritto.

Se oggi questa legge venisse approvata, avremmo i seguenti allucinanti risultati: potrebbero aspirare in breve tempo alla libertà provvisoria Antonio Savasta (17 omicidi), Emilia Libera (17 omicidi), Mario Cianfanelli (8 omicidi), Alessandra De Luca (8 omicidi), Patrizio Peci (4 omicidi), Michele Viscardi (11 omicidi), Roberto Sandalo (2 omicidi) e Marco Barbone (1 omicidio). Credo non sia consentito a nessuno ironizzare, per un solo istante, su questo arido e spaventoso elenco, perché è in gioco, addirittura, la pelle di tutti noi. Quindi, almeno rispetto a questa esigenza esistenziale, ognuno di noi deve misurarsi con i guasti che questa legge può produrre.

Siamo convinti che l'emendamento approvato dal Senato sia viziato da incostituzionalità, perché è in contrasto con il secondo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale, laddove è detto: « Quando è stata concessa la libertà provvisoria, il giudice istruttore ha facoltà di ordinare la cattura ». Quindi il giu-

dice istruttore ha un potere di controllo sul provvedimento di ammissione alla libertà provvisoria, non demandato al giudice del dibattimento, come pretende la « novella », travolgendo il principio processuale vigente.

A ben guardare vi è inoltre una patente, clamorosa violazione dell'articolo 559 del codice di procedura penale nel quale è detto che la Corte di cassazione, in tale ipotesi, può concedere la libertà provvisoria; non la può concedere in alcun caso il giudice di rinvio. Di conseguenza quest'ultimo è colui che riceve il processo quando sono stati riconosciuti dalla Cassazione i criteri di revisione. Il giudice di rinvio, non può concedere la libertà provvisoria, non solo nel caso-limite dell'omicidio, ma anche in ipotesi vicarie.

Ma il naufragio della legge è ancora più clamoroso alla luce della legge 22 maggio 1975, n. 152, il cui articolo 1 va per un istante richiamato alla memoria di tutti, perché, all'atto della sua votazione, si disse che finalmente l'ordine costituzionale aveva trovato vigore e riconoscimento, che finalmente il cittadino poteva essere più difeso e più protetto. Recita tale articolo: « Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato e tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato, previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dallo articolo 285 del codice penale, alla guerra civile, prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata, previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage, prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario, previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario, previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla

sicurezza dei trasporti, previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, all'epidemia, prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari, previste dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata, prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata, prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona, previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo».

Signor Presidente, ella è penalista quanto e più di me e sa che nella pratica corrente della nostra dolorosa professione si arriva a questi eccessi, dipendenti dalla legge: lo « smassatore » che non abbia tempestivamente denunciato la modesta confezione di polvere da sparo che detiene nel proprio cantiere, se arrestato, non può beneficiare della libertà provvisoria e, se condannato a pena che non consente il beneficio condizionale non può avere la libertà provvisoria per tutto il tempo della espiazione, se non per gravissimi motivi di salute.

Ci troviamo pertanto di fronte a siffatta situazione: che per un fatto, conseguente a colpa o all'inosservanza di regolamenti di pubblica sicurezza, non si consente libertà alcuna al disgraziato che si trovi in tale evenienza, mentre invece si concede al libertà provvisoria ad un imputato che ha commesso diciassette omicidi, ad un imputato che si trova in pendenza di altre istruttorie. Così lo Stato ragiona, in siffatta maniera: « visto che non posso reprimere, devo arrivare alla trattativa: ti do licenza di uccidere e tu, nel momento in cui ha ucciso, devi soltanto dare dei contributi di carattere formale... ». Perché la « eccezionale rilevan-

za » dei comportamenti di cui tanto si parla, è presto definita da una sola osservazione, folgorante. Tre persone concorrono in un reato di strage. Una di queste tre persone decide di denunciare le altre due siccome concorrenti negli stessi reati. È la più eccezionale delle collaborazioni, il più eccezionale dei comportamenti, poiché permette la individuazione dei concorrenti nello stesso reato. A questo punto, quella persona ha acquisito le benemerienze di cui alla legge in discussione e dunque scatta nei suoi confronti l'articolo 6. Si può dire, certo, che ha rivelato il nome delle altre due persone, ma così facendo non si pone mente alla possibilità di ricorrere ad uno stratagemma molto elementare: il secondo imputato confessa a sua volta di essere autore di quella strage e indica come corresponsabili gli altri due, e così fa il terzo. Hanno dunque organizzato strategicamente, per calcolo callidissimo, questo tipo di confessione, che costituisce il contributo più alto in tema di riconoscimento della propria e della altrui responsabilità. Non credo che vi sia granché da discettare al riguardo.

Di più, la norma in questione entra in conflitto patente con le altre norme dettate dal legislatore e con l'articolo 3 della Costituzione, poiché esclude — facendo unicamente riferimento ai reati per finalità di eversione — l'adeguamento dei reati comuni a tale tipo di consumazione di reato.

Ritengo che non sia assolutamente possibile fare a meno di sentire l'impegno di coscienza che viene a maturare alla luce di queste riflessioni. Per tale ragione ritengo, mortificato da tanta insipienza, che possa prevalere la tesi che questo provvedimento è, quantomeno, incostituzionale, e sicuramente illegale.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato la seguente pregiudiziale di costituzionalità:

« La IV Commissione giustizia, preso atto che il primo comma dell'articolo 6 è in palese contrasto con l'articolo 3 della

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1982

Costituzione, delibera di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3127-B ».

Ha presentato, inoltre, la seguente pregiudiziale di merito:

« La IV Commissione giustizia, preso atto che il primo comma dell'articolo 6 rappresenta una norma di evidente carattere criminogeno, tale da determinare gravissime distorsioni nell'interpretazione e nell'applicazione dell'insieme del provvedimento, in riferimento agli articoli 2 e 3, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3127-B ».

MARCO BOATO. Per quanto riguarda la pregiudiziale di costituzionalità, ritengo che la modifica apportata dal Senato al primo comma dell'articolo 6, in riferimento all'articolo 3 della presente legge, sia tale da accentuare in modo grave i vizi di costituzionalità che, con riguardo al rapporto tra gli articoli 2, 3 e 6, avevo già sollevato in sede di discussione generale in aula e in sede di discussione sull'articolato.

La pregiudiziale di costituzionalità concerne il riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che non ritengo di dover a lungo illustrare, anche perché, ove tale eccezione venisse respinta, è mia intenzione intervenire sull'articolo 6 e in sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento.

Ricordo come si è giunti, in aula, alla stesura del primo comma dell'articolo 6. Si stava votando l'emendamento Galante Garrone 6. 12, presentato dalla sinistra indipendente. A tale emendamento avevo proposto un subemendamento, il 6. 12. 1, che prevedeva la estensione della libertà provvisoria a tutti i casi previsti dalla legge, cioè casi di dissociazione e casi di collaborazione. Tale mio subemendamento fu respinto, mentre la Commissione, con l'adesione del Governo, propose — attraverso il subemendamento 0. 6. 12. 2 — di modificare l'emendamento Galante Garrone, sostituendo le parole « l'attenuante di

cui al secondo comma dell'articolo 3 » con le parole « una delle attenuanti di cui all'articolo 3 ». Tale subemendamento fu approvato senza discussione, con il mio voto contrario, così motivato (leggo dal resoconto stenografico della seduta del 4 marzo): « Avrei votato con soddisfazione ed entusiasmo a favore di questo emendamento se esso avesse fatto riferimento agli articoli che riguardano la dissociazione. Ritengo che questo emendamento — che compie una netta distinzione tra il pentito ed il dissociato — faccia una discriminazione inaudita, e per questo motivo dichiaro con dispiacere il mio voto contrario ad esso. Sono contento che, alla prima occasione in cui verrà sollevata l'eccezione di incostituzionalità, questo provvedimento sarà sottoposto immediatamente al vaglio della Corte costituzionale, perché è manifestamente incostituzionale ». Ripeto, mi riferivo ad un subemendamento all'emendamento Galante Garrone, presentato dalla Commissione, accettato dal Governo e votato senza discussione. Non c'è un solo intervento sull'argomento, della maggioranza o della opposizione di sinistra, eccettuato il mio.

Cosa è accaduto al Senato? Che il Governo, sotto il ricatto, avanzato dalla sinistra indipendente e dal gruppo comunista, che la legge altrimenti non sarebbe stata approvata, ha rovesciato la posizione assunta alla Camera e ulteriormente aggravato i vizi di costituzionalità che già esistevano nel primo comma dell'articolo 6. Sono rimasto allucinato della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento. Citerò testualmente le cose dette in quella occasione: sono incredibili! Lo dico non con soddisfazione stizzosa, ma con delusione polemica. Sono rimasto allibito dalle cose dette, dagli argomenti portati, anche dal Governo, che pure era « necessitato ». A parte che la « necessitazione » non può essere giustificata comunque... Il Governo e la maggioranza debbono assumersi le loro responsabilità anche di fronte a eventuali richieste sbagliate dell'opposizione di sinistra (eccettuati i radicali)! Non dovrei certo insegnare io queste cose al Governo.



Si tratta, comunque, di questioni che svilupperò ampiamente, se verranno respinte le pregiudiziali, quando interverrò nel merito.

In ogni caso, per quanto attiene alla formulazione oggetto del nostro esame, a prescindere dal vizio di costituzionalità, a mio avviso palese, anche dal punto di vista del merito si dovrebbe arrivare a bocciare la modifica proposta.

Siamo di fronte al fatto che il gruppo comunista e la sinistra indipendente avevano condotto alla Camera una battaglia basata sulla presentazione di un emendamento (il famoso emendamento 6. 15) che prevedeva l'impossibilità di concedere la libertà provvisoria nel caso che la pena inflitta all'imputato superasse un certo tetto massimo. Io ero contrario in quanto ritenevo che, una volta affermato il principio della concedibilità della libertà provvisoria, l'unica possibilità di « discriminazione » dovesse essere affidata alla discrezionalità del magistrato.

Ora però comunisti e indipendenti di sinistra hanno completamente ribaltato le loro posizioni: un imputato, che non ha potuto rivelare cose di eccezionale interesse, anche se gli viene comminata una pena mite, non può usufruire della libertà provvisoria! Se invece uno è stato un grande capo del terrorismo, un pluriomicida, e dunque ha potuto fare rivelazioni di grande rilevanza, può beneficiare della libertà provvisoria! È una norma criminogena, una norma che induce a commettere altri delitti, perché in pratica dice che sono privilegiati coloro che hanno ucciso molto, che dunque hanno avuto molto da confessare e hanno potuto contribuire a sgominare organizzazioni terroristiche.

Non voglio fare della demagogia, ma ricordo che non mi sono mai opposto alla libertà provvisoria per questi soggetti, pur dicendo sempre che bisogna comunque mettere sullo stesso piano tutti, i dissociati e i « pentiti », grandi o piccoli che siano. Ma se diciamo che i « piccoli pentiti », quelli che hanno commesso pochi reati e hanno scarsa conoscenza delle organizzazioni terroristiche, non possono ave-

re la libertà provvisoria, introduciamo allora una norma spaventosamente criminogena, priva di qualsiasi precedente nella storia giudiziaria, politica, parlamentare, istituzionale del nostro paese! Una norma del genere può infatti indurre il « piccolo pentito », che ha commesso pochi reati e sa poche cose, ad inventarsi altri reati, ad inventarsi « contributi di eccezionale rilevanza », in modo da passare dal primo al secondo comma dell'articolo 3, in modo cioè da passare dalla categoria dei « pentiti normali » a quella dei « pentiti eccezionali » e così poter uscire di galera. È una cosa inaudita, di una gravità senza precedenti nella storia giudiziaria e parlamentare del nostro paese!

Nel prosieguo della discussione vi citerò tutti gli interventi fatti al Senato, perché sinceramente non riesco a capire cosa possa essere successo.

Questi i contenuti e le ragioni delle due pregiudiziali, una di merito e una di costituzionalità, da me presentate.

**PRESIDENTE.** Ricorre in questa circostanza l'ipotesi del concorso di più questioni pregiudiziali, due di costituzionalità ed una di merito. La discussione si svolgerà congiuntamente su tutte e tre le pregiudiziali. Possono prendere la parola un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

**CARLO CASINI.** L'oggetto del nostro dibattito è piuttosto limitato, in quanto consiste nella sola modifica apportata dal Senato all'articolo 6. È tuttavia impossibile esaminare le questioni di costituzionalità avanzate se non in riferimento alla logica del provvedimento nel suo complesso. In altre parole, le questioni di costituzionalità avanzate riguardano la struttura dell'intero provvedimento e quindi, per giustificare l'attuale assetto dell'articolo 6, è necessario rifarsi alla *ratio* di tutto il provvedimento.

Mi rendo conto che il disegno di legge che stiamo discutendo è per certi versi angosciante, conturbante. Credo però che se ragioniamo a fondo sulle cose, se esaminiamo tutti i vari aspetti del provvedi-

mento, mettendoli in rapporto tra di loro con una interpretazione logica e sistematica, i dubbi di costituzionalità cadano completamente.

In fondo, tali dubbi si risolvono in uno soltanto e cioè in una presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione (cioè del principio di eguaglianza), sia considerando l'articolo 6 rispetto al resto del provvedimento, sia considerando i vari punti contenuti all'interno dell'articolo 6.

In realtà sappiamo che « uguaglianza » non significa prevedere conseguenze identiche in ogni caso, ma riconoscere conseguenze uguali a situazioni uguali. Vi è dunque la possibilità di disciplinare in modo diverso situazioni diverse ed è su questa base che dobbiamo giudicare la *ratio* sia della legge e sia, specificamente, dell'articolo 6.

In ogni caso, dobbiamo tenere conto che questo provvedimento non potrebbe comunque essere ritoccato dalla Corte costituzionale, la cui più recente giurisprudenza ha stabilito il principio della irrilevanza delle questioni la cui dichiarazione di fondatezza porterebbe ad un inasprimento delle conseguenze penali. È giusto dedicare attenzione alla questione proposta, ma è certo che in materia penale la Corte costituzionale non potrebbe dichiarare incostituzionale una norma in quando il suo eventuale annullamento porterebbe ad un inasprimento della situazione penale dell'imputato. È questa una giurisprudenza che non condivido ma di cui dobbiamo tenere pur conto.

In passato ho scritto che un provvedimento di questo genere può avere tre diverse giustificazioni: la prima puramente pragmatica, tecnica, che si fonda sul presupposto di dover sconfiggere il terrorismo e di conseguenza si ha bisogno di notizie. L'esperienza dimostra che la confessione, il pentimento, la chiamata di correo è uno strumento importante e decisivo; dunque dobbiamo fare in modo di favorire al massimo il raggiungimento di questo obiettivo. Sostanzialmente il perdono, la clemenza, la libertà provvisoria ai cosiddetti « pentiti », è l'alternativa ai servizi segreti. In sostanza le notizie di cui si

può venire a conoscenza attraverso gli « infiltrati » si cerca di averle facendo diventare « infiltrati » *ex post* alcuni terroristi al fine di evitare che « l'infiltrato », per essere tale, rischi di compromettere lo Stato compiendo azioni illegali o al limite della legalità.

Alcuni critici sostengono che la logica che sorregge una teoria di questo genere è la stessa logica della tortura, con la quale si minaccia un danno immediato, per avere notizie, al contrario del perdono, con il quale si promette un vantaggio futuro, sempre al fine di avere notizie utili. In altri termini si minaccia un danno più grave in cambio di informazioni.

Una seconda giustificazione, da rifiutare nettamente, trova il suo fondamento in un certo atteggiamento giustificazionista nei confronti del terrorismo, che si ritiene espressione di ideali, di valori, sia pure portati avanti con metodologie sbagliate.

Ma vi è una terza giustificazione — quella in cui credo — in base alla quale mi sono convinto della costituzionalità di questo provvedimento, sulla cui correttezza tecnica, al di fuori delle questioni relative all'articolo 6 di cui stiamo discutendo, si potrebbe esprimere qualche giudizio critico.

Questa terza giustificazione si richiama particolarmente all'idea di giustizia; in pratica vi sono situazioni nelle quali un trattamento clemenziale risponde ad esigenze di autentica giustizia per far fronte a situazioni diverse.

L'ipotesi che si persegue si fonda sulla speranza che nell'attuale fase di evoluzione del terrorismo si sia aperto un processo critico sugli errori compiuti. Infatti, i successi delle forze dell'ordine sono largamente dipendenti dalle confessioni dei « pentiti », i quali si sono resi conto che la convinzione dalla quale erano partiti è crollata.

Il terrorismo è un fatto largamente ideologico, ma a questo riguardo bisognerebbe fare un'analisi, che risparmi agli onorevoli colleghi, per rendersi conto che l'inizio del terrorismo in Italia ha coinciso con l'incontro di determinate forze po-

litiche. Comunque, si riconosce che il progetto è fallito e molti dei terroristi attraverso il loro pentimento, riconoscono che quanto cercavano di perseguire non merita più il sacrificio della loro vita e di quella degli altri e si domandano se in queste condizioni sia giusto favorire questo « aprire gli occhi », sia pur dovendo affrontare un alto « costo ». Infatti, il « costo » è rappresentato dalle possibili rappresaglie contro la propria vita e quella dei propri familiari, al pari di quanto avviene, sia pure in misura minore, nel caso di grossi reati di delinquenza organizzata.

Allora, se questa è la *ratio* cui è legata la prospettiva che in futuro altri reati non saranno commessi, credo che possiamo cominciare ad intuire il senso profondo di un atteggiamento di mitezza nei confronti dei « pentiti ». Credo che non si debba mai dimenticare che la pena, in una moderna visione del diritto, è lo strumento costoso, quindi applicabile solo quando appare indispensabile, per evitare che altri reati siano commessi e non « per ristabilire, come diceva Pellegrino Rossi, l'ordinamento giuridico perturbato e commosso ».

Se quest'analisi della società e del terrorismo in particolare è vera, cioè che si possa immaginare un generale « aprire gli occhi » da favorire, foriero di una prossima fine del terrorismo e quindi del graduale superamento del pericolo di altri reati, possiamo dire di aver trovato la ragione specifica che giustifica un trattamento clemenziale nei confronti del terrorista « pentito ».

Se questo ragionamento è esatto la funzione di questa legge la si trova nel suo termine, applicandosi soltanto ad avvenimenti accaduti entro una certa data e non per il futuro, perché evidentemente in quest'ultimo caso essa si trasformerebbe in un incitamento al crimine.

Da più parti, tempo fa, si chiedevano provvedimenti di amnistia per fatti di terrorismo; provvedimenti ai quali ci siamo sempre opposti perché l'amnistia appare più vicina a quell'interpretazione che decisamente contrasto, cioè quella di un

qualche riconoscimento di valore al terrorismo. Inoltre, credo che non si possa contestare che l'amnistia — provvedimento previsto dalla Costituzione — viola la regola dell'uguaglianza in modo evidente, facendo dipendere dalla pura casualità la punizione o la non punizione di fatti assolutamente identici e diversi tra di loro soltanto perché magari accaduti alcuni minuti prima o dopo il termine fissato per l'amnistia stessa.

Nessuno ha mai detto che l'amnistia sia un provvedimento incostituzionale, ma la Costituzione lo prevede quale strumento penale per perseguire le funzioni proprie del diritto penale che non sono quelle di garantire la rigorosa corrispondenza della pena alla colpa, ma di prevenire, il più possibile, la commissione di reati.

Pertanto, un provvedimento di amnistia dato con determinate cautele, con un uso non frequente, è coerente con le finalità dell'ordinamento giuridico nel suo complesso. Quindi, se la situazione del terrorismo è quella che ho descritto, se è vero che è in corso un generale « aprire gli occhi », il termine fissato da questa legge ha la stessa giustificazione logica di un provvedimento di amnistia, a cui in questo caso non si giunge, perché potrebbe assumere il significato di un riconoscimento di valore, di un'attenuazione del giudizio severo verso il terrorismo. Al contrario, questo provvedimento parte dal presupposto di considerare in fase di chiusura un'epoca, punendo ugualmente, ma con pene diversificate.

Se debbo essere onesto altre ragioni di logica e di giustizia non vedo.

Anche l'altra esigenza pragmatica di scoprire i fatti è presente di certo nella legge di cui stiamo parlando e la difficoltà che troviamo nell'incontro con l'articolo 6 è che in tale articolo sembra prevalente questa esigenza pragmatica, perché la libertà provvisoria concessa per fatti già avvenuti ha la funzione di un premio ulteriore, a carattere temporaneo; essa cioè è uno strumento diretto a favorire al massimo la confessione.

L'efficacia di questa possibilità di concedere la libertà provvisoria è alta dal

punto di vista pratico, molto più alta del riconoscimento delle attenuanti, per quanto incisive esse siano. Colui che sta in carcere ha come scopo immediato quello di uscire al più presto e preferisce questa soluzione ad una riduzione di pena lontana nel tempo. Perciò, dal punto di vista dello scopo prammatico della legge, la previsione della possibilità di concessione della libertà provvisoria costituisce certamente lo strumento più efficace per ottenere la confessione.

Come rispondere alle due obiezioni di legittimità costituzionale che sono state avanzate? Debbo dire al collega Trantino, il quale ha lamentato che non ci sia alcun organo che può revocare la libertà provvisoria, che qui si parla soltanto di concedibilità della libertà provvisoria. Il fatto che questo potere sia attribuito soltanto al giudice del dibattimento rappresenta uno di quegli elementi cautelari diretti a non consentire un ricorso troppo facile alla libertà provvisoria. L'intervento del giudice del dibattimento implica, di regola, la presenza di un collegio, la acquisizione più completa delle prove e quindi un giudizio più meditato anche a seguito di un dibattito in contraddittorio tra le parti. Mi pare un elemento di cautela rispondente alla esigenza generale di non creare disuguaglianze. Il principio della uguaglianza mi sembrerebbe più gravemente leso se ciò fosse consentito soltanto al giudizio istruttorio, con un semplice atto e senza contraddittorio. Quindi, il fatto di aver riservato al collegio la possibilità di concedere la libertà provvisoria è un elemento di garanzia che irrobustisce il rispetto della legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda la asserita impossibilità di revocare questa libertà provvisoria, non mi pare che tale impossibilità sia sancita nel provvedimento, in quanto valgono i principi generali in materia di libertà provvisoria.

Per l'articolo 559 mi pare che il discorso sia simile: è vero che in sede di giudizio di revisione solo la Corte di cassazione può concedere la libertà provvisoria e non la può concedere il giudice

del rinvio per espressa disposizione dell'articolo, ma è chiaro che la Corte di cassazione se non può emettere il giudizio di merito perché deve rinviare, può fare una previsione su ciò che potrà avvenire nel giudizio di merito.

In ordine a questa previsione è essa stessa che stabilisce le regole, concedendo o meno la libertà provvisoria. Se non la concede è segno che la sua previsione è nel senso che non si dovrebbe arrivare a soluzioni tali da giustificare la libertà dell'imputato. In questo consiste il vincolo di rinvio per il giudice.

Quindi non trovo ragioni di contrasto della Costituzione con le norme che stiamo discutendo. Infine, per quanto riguarda la legge del 1975, è vero che vi è una diversità di trattamento per il terrorista pentito rispetto a chi, non essendo terrorista, detiene armi da guerra o cose di questo tipo: questa disparità di trattamento trova una sua logica in un giudizio che riguarda la società attuale ed il terrorismo, con la previsione della possibilità della sua sconfitta. Inoltre, è necessario legare alla funzione della pena il fatto che la confessione esclude il terrorista, necessariamente, dal giro del terrorismo, per cui è facilmente prevedibile che egli non commetterà altri reati. Anche Seneca diceva: « *Nemo iustus punitur quia peccatum est sed ne peccetur* ».

Con questo credo di aver risposto alle eccezioni di legittimità costituzionale poste dal collega Trantino. Debbo ora rispondere a quanto dice il collega Boato circa la violazione della uguaglianza all'interno della previsione della libertà provvisoria: perché solo i grandi pentiti e non tutti coloro che godono di attenuanti debbono usufruirne? La visuale di Boato è permissiva rispetto a quella di Trantino, che è più repressiva. Come al solito è possibile assumere una posizione di equilibrato centro! Direi che bisogna rispondere in modo diverso a situazioni diverse: non dimentichiamo, intanto, che ai sensi dell'articolo 6 la concessione della libertà provvisoria non è obbligatoria; l'articolo 6 si preoccupa di stabilire una serie di criteri che vincolano la discre-

zionalità del giudice. Questo significa che anche nell'ipotesi di tre concorrenti in reato di strage è ancora riservata al giudice la possibilità di valutare se sia stato posto in atto un *escamotage* o una frode per ottenere vantaggi o se si debba riconoscere un pentimento moralmente meritevole di libertà provvisoria e che dia garanzia di una non ulteriore commissione di reati.

Anche questo è un elemento di grande moralizzazione. La situazione del « grande pentito », cioè di colui che contribuisce a smantellare la struttura del terrorismo, ha un significato particolare in termini soggettivi, per quanto riguarda le valutazioni relative al rischio per la propria vita; in termini oggettivi, perché può dare un contributo assai vasto per smantellare il terrorismo.

Qualcuno dirà: ma coloro che non sono in condizione di dare questo vasto contributo perché non debbono essere premiati? Vi sono però situazioni oggettive che meritano una considerazione da parte dell'ordinamento, il quale ne deve prendere atto, indipendentemente dal fatto che « qualcuno ha vissuto e qualche altro no ».

Credo pertanto che, una volta risolta la questione di costituzionalità, il provvedimento abbia una sua logica ed una sua funzione che non dovrebbero dar luogo a contrasti insuperabili.

ALDO RIZZO. Ritengo che le pregiudiziali che sono state qui proposte non abbiano un valido fondamento, e non solo perché il testo che è stato approvato dal Senato ha ripreso un emendamento che era stato presentato in aula, alla Camera, dal gruppo della sinistra indipendente. Ritengo perciò opportuno fare la storia di questo articolo 6 e ricordare che l'attuale dizione è la stessa che era stata proposta originariamente nel disegno di legge al nostro esame. Come ho già detto, il gruppo della sinistra indipendente presentò in aula un emendamento che si limitava ad apportare dei ritocchi formali all'articolo 6; la Commissione presentò un altro emendamento, con il quale si

proponeva di sostituire l'inciso che faceva riferimento all'esigenza di consentire la libertà provvisoria soltanto nei casi in cui ricorressero le attenuanti di cui al secondo comma dell'articolo 3, con una nuova formulazione, secondo la quale la libertà provvisoria poteva essere concessa qualora ricorresse una delle attenuanti di cui all'articolo 3. Tale emendamento fu approvato dall'Assemblea e, per motivi procedurali, non fu accolto un subemendamento degli onorevoli Bozzi ed altri per il quale il riferimento alla concessione della libertà provvisoria non doveva esser fatto in rapporto all'esistenza o meno delle attenuanti previste dall'articolo 3, bensì in relazione alla pena in concreto inflitta con la sentenza di condanna.

Ora il Senato ha provveduto a recuperare il testo originario del disegno di legge, per cui si prevede che con sentenza di primo grado possa essere concessa la libertà provvisoria soltanto nei casi in cui sia stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3. Avverso tale modifica apportata dal Senato sono state presentate pregiudiziali di costituzionalità, per altro non avanzate in aula all'atto della votazione dell'emendamento della sinistra indipendente.

MARCO BOATO. Fu presentata una pregiudiziale di incostituzionalità su tutto il provvedimento.

ALDO RIZZO. Sì, ma non rispetto a questa specifica parte dell'articolo 6. Comunque, questo è un problema secondario, dato che, in concreto, è molto più importante vedere se le pregiudiziali presentate abbiano un qualche fondamento.

Non ripeterò quanto ha già detto lo onorevole Casini ma, con riferimento all'intervento del collega Trantino, desidero sottolineare che, nel caso in esame, non ritengo si possa parlare di incostituzionalità della disposizione varata dal Senato, né credo sia valido il riferimento all'articolo 375 del codice di procedura penale. Mi sembra a questo punto opportuno ricordare che la norma di cui all'articolo 279 del codice di procedura penale stabi-

lisce qual è il giudice competente a decidere in termini di libertà provvisoria, qualora il provvedimento sia stato emanato dal giudice del dibattimento anche con sentenza, tant'è che è prevista la competenza del giudice di secondo grado se la richiesta viene presentata nella fase degli atti preliminari al giudizio. Tale norma disciplina quindi chiaramente la competenza relativa alla revisione dei provvedimenti che sono stati adottati dal giudice del dibattimento.

Né ritengo pertinente il riferimento all'articolo 559, per i motivi già addotti dall'onorevole Casini. Non mi sembra altresì rilevante il riferimento alla legge del 1975 e vorrei ricordare che l'articolo 8 della « legge Cossiga », malgrado norme di sbarramento di carattere generale per cui, per tutta una serie di reati, non è possibile concedere la libertà provvisoria, prevede delle ipotesi verificandosi le quali non può essere concessa la libertà provvisoria.

In buona sostanza, in questa materia non esistono delle preclusioni assolute; si tratta di valutazioni politiche che vengono fatte con riferimento a casi specifici, a particolari situazioni, in relazione alle quali si può anche rompere una regola di carattere generale.

Non ritengo inoltre conducente il riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e a tal fine desidero porre in evidenza un elemento che non è stato adeguatamente sottolineato. L'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge in esame non fa riferimento soltanto al comportamento che è stato tenuto dai cosiddetti « grandi pentiti ». Rileggiamo insieme: « Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo ». Quindi la norma che dispone l'attenuante fa riferimento agli elementi di prova che vengono acquisiti attraverso il comportamento tenuto dal pentito. Ritengo cioè che, non a caso, la dizione contenuta nel secondo comma sia diversa da quella contenuta nell'ultima parte del primo comma del medesimo articolo.

MARCO BOATO. Stai dicendo cose che possono anche essere vere, ma che sono esattamente l'opposto di ciò che quattro colleghi della sinistra indipendente hanno detto in aula per motivare l'emendamento presentato in prima lettura.

ALDO RIZZO. Ritengo estremamente opportuno mettere in evidenza la diversità che esiste tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 3. Nel primo comma, ultima parte, si fa riferimento ad elementi di prova rilevanti per l'esatta individuazione del fatto; nel secondo non si fa questo riferimento, cioè le attenuanti speciali previste dal secondo comma non sono concesse a chi fornisce elementi di prova particolarmente rilevanti per la ricostruzione del fatto, ma in riferimento al comportamento processuale tenuto dall'imputato e credo che l'ipotesi di un comportamento rilevante debba valere anche nel caso dei cosiddetti « piccoli pentiti », se effettivamente vi è da parte degli imputati, con riferimento a quello che è il complesso delle loro conoscenze, il massimo della collaborazione.

Anche sotto questo profilo, quindi, non credo si possa parlare di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, senza contare che, anche nel caso in cui fosse nel vero chi sostiene che l'interpretazione dell'articolo 3 di questa legge, ed io non sono d'accordo, debba essere quella secondo cui il secondo comma di detto articolo fa riferimento esclusivamente al comportamento, alla collaborazione che può venire da coloro che hanno assunto un ruolo di primo piano in seno all'organizzazione eversiva e sono quindi in grado di fornire una particolare e rilevante collaborazione, anche in questa ipotesi di interpretazione — che, ripeto, personalmente escludo — non credo vi sarebbe una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché ci troveremmo di fronte ad una scelta di politica criminale, nel senso che il legislatore consente che la libertà provvisoria sia data a chi tiene questo particolare comportamento ed ha avuto questo particolare e rilevante ruolo in seno all'organizzazione eversiva.

Per quanto concerne la pregiudiziale di merito presentata dal gruppo radicale, non credo si possa parlare di un effetto criminogeno che sarebbe collegato alla norma in questione. Ritengo infatti che la corretta interpretazione da dare all'articolo 3 della legge sia nel senso che l'attenuante possa essere concessa comunque e che l'unica linea di demarcazione debba essere quella concernente il comportamento concretamente tenuto dall'imputato, nel senso che l'attenuante prevista dal secondo comma debba essere concessa in tutti i casi in cui vi sia stata collaborazione, quale che sia il complesso delle conoscenze, delle notizie, degli elementi utili che possono essere forniti dall'imputato alla magistratura.

Inoltre ritengo che in ogni caso un asserito effetto criminogeno non possa essere individuato in questa disposizione, che, come dicevo prima, rispecchia una scelta di politica criminale. In buona sostanza, si vuole favorire lo scardinamento delle organizzazioni eversive attraverso la collaborazione e sappiamo che questa scelta, nella lotta contro il terrorismo, ha già manifestato i suoi effetti positivi con rilevanti risultati per la magistratura.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario anch'io alle pregiudiziali presentate.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non intendo aggiungere molto su questo provvedimento, sul quale ci pronunciammo già a suo tempo in Assemblea in sede di votazione, se non che esso, già pessimo all'origine, è stato ulteriormente peggiorato dall'altro ramo del Parlamento.

Il gruppo radicale non ha potuto convenire sulla proposta di assegnazione in sede legislativa per l'esame della modifica apportata dal Senato, perché, a nostro giudizio, si tratta di una modifica di rilievo eccezionale su cui sarebbe stato opportuno che si pronunciasse l'Assemblea.

Ritengo che le pregiudiziali di costituzionalità proposte siano fondate. Anche in questo caso, infatti, assistiamo allo sfondamento del tetto dei principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento: il principio, che è pregiudiziale

le nel senso etimologico della parola, e al quale vado ormai facendo riferimento da qualche tempo, della divisione dei poteri.

Accade sempre più spesso che, come Parlamento, ci spogliamo di prerogative proprie del legislatore. Non essendo capaci di fornire una adeguata tipizzazione, affidiamo all'operatore la interpretazione e la soluzione dei problemi che, come legislatori, siano stati incapaci di risolvere. Tutto ciò porta, ineluttabilmente, ad una compressione sempre più evidente del potere legislativo e ad una dilatazione patologica dei poteri e delle funzioni in questo caso del potere giudiziario, altre volte dell'esecutivo.

Cosa significa « comportamento di eccezionale rilevanza »? A chi è affidata questa valutazione? Ho già ricordato che l'unico esempio che si possa ricordare in questa discussione è ancor oggi quello del processo di Viterbo a carico di Viscardi ed altri. L'eccezionale rilevanza fu ritenuta esistente nei confronti di Viscardi perché si trattava di un eccezionale pentito, che aveva la possibilità di pentirsi di tante cose.

Un altro esempio può trarsi dal processo di Padova contro i rapitori e i sequestratori del generale Dozier. Ed è una fortuna che Savasta avesse 17 omicidi sulle spalle, perché se ne avesse avuto solo uno, il suo comportamento non sarebbe stato considerato di eccezionale rilevanza... La sensazione, dunque, è quella di un provvedimento che favorisca i « grandi pentiti » e danneggi chi ha commesso reati minori.

Mi dichiaro quindi favorevole alle pregiudiziali di costituzionalità, che mettono in evidenza la discriminazione di trattamento operata tra i cosiddetti « grandi pentiti » ed i pentiti « minori ».

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle pregiudiziali di costituzionalità presentate, rispettivamente, dagli onorevoli Trantino ed altri e Boato.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1982

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	5
Voti contrari . . . . .	19

(*La Commissione respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bianco, Boato, Ichino, Zarro, Carta, Casini, De Cataldo, De Cinque, Felisetti, Fracchià, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Picinelli, Mannuzzu, Onorato, Lucchesi, Russo Ferdinando, Reggiani, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Zanfagna e Violante.

*Si è astenuto:*

Trantino.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale di merito, l'onorevole Boato non ha richiesto la votazione a scrutinio segreto.

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pregiudiziale di merito dell'onorevole Boato.

(*E respinta*).

Dovremmo ora procedere alla discussione sulle linee generali.

MARCO BOATO. Personalmente sono favorevole a che si inizi subito la discussione, perché la gravità della decisione della Commissione sul provvedimento, se non vi saranno ripensamenti, rimarrà co-

munque, sia che la decisione sia presa fra tre ore o fra tre settimane. Sono pertanto favorevole a continuare i nostri lavori, anche se ribadisco la mia ostilità al provvedimento, a condizione che su una materia così delicata e di enorme rilevanza costituzionale ed istituzionale, come quella in esame, vi sia una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutti i gruppi di voler effettivamente andare avanti. Una discussione tra poche persone, senza la presenza di tutte le forze politiche, rappresenterebbe il massimo di ingiuria all'importanza e alla gravità che questo provvedimento riveste.

Se vi è l'impegno dei rappresentanti dei gruppi di partecipare attivamente al seguito dei lavori in sede deliberante possiamo anche proseguire nella discussione. Ma se questo impegno manca chiedo un aggiornamento del dibattito.

VINCENZO TRANTINO. Avendo presentato molti emendamenti che richiedono un approfondimento adeguato, ci associamo alla proposta di rinvio del dibattito onde consentire di riflettere sugli stessi.

GIANUARIO CARTA. Anche il gruppo della democrazia cristiana concorda con la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Boato e dall'onorevole Trantino.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a martedì 27 aprile alle 16,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 11.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO